



Delibera della Giunta Regionale n. 55 del 07/02/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

ADESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALL'"ACCORDO PER IL CREDITO 2015"
SOTTOSCRITTO TRA L'ABI E LE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. I riflessi della crisi sul sistema economico produttivo hanno determinato, a partire dall'autunno 2008, la necessità e l'urgenza di interventi straordinari specifici per le imprese, al fine di favorire l'accesso al credito e limitare la carenza di liquidità;
- b. A partire dal 2009, l'ABI (Associazione Bancaria Italiana), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, insieme alle principali associazioni imprenditoriali, hanno definito una serie di accordi volti a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese;
- c. In data 3 Agosto 2009, è stato sottoscritto l'"Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle PMI (Piccole e Medie Imprese) nei confronti del sistema creditizio" tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, ABI e principali associazioni di rappresentanza imprenditoriale, con successiva integrazione sottoscritta in data 23 dicembre 2009;
- d. L'obiettivo dell'Avviso succitato era quello di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle PMI, con adeguate prospettive economiche, liquidità per superare la fase di maggior difficoltà, attraverso la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di leasing, nonché l'allungamento delle anticipazioni bancarie su crediti;
- e. L'integrazione del 23 dicembre 2009 ha esteso l'ambito di applicazione ai finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, previa individuazione delle norme agevolative da effettuarsi con atto deliberativo;
- f. In data 16 febbraio 2011 gli stessi firmatari hanno siglato l'"Accordo per il credito alle PMI";
- g. Il 28 febbraio 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo Economico, l'ABI e le associazioni imprenditoriali è stato firmato l'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI";
- h. Il suddetto accordo è stato recepito con Delibera di Giunta Regionale n.675 del 24/11/2012;
- i. In data 01 luglio 2013, l'ABI e le associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto un ulteriore "Accordo per il credito" che ha previsto una molteplicità di interventi intesi a sostenere le imprese in una fase particolarmente negativa della congiuntura economica;
- j. L'obiettivo del suddetto Accordo del 01 luglio 2013 è stato quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che, pur registrando tensioni, presentavano comunque prospettive economiche positive, così da creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità e facilitare il traghettamento delle imprese verso un'auspicata inversione del ciclo economico;
- k. La Regione Campania con DGR n. 63 del 10/03/2014 ha aderito all' Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI 2013 ", sottoscritto in data 01 luglio 2013, individuando un elenco di interventi ammessi ai benefici dell'accordo;
- l. Nonostante il perdurare di una situazione di difficoltà del tessuto produttivo italiano, con tensioni di liquidità per le imprese, sono stati registrati alcuni segnali di miglioramento che necessitano di essere incoraggiati e sostenuti;
- m. La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ha previsto, all'art. 1, comma 246, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico si accordino con l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese, per la definizione di misure volte a consentire, ad imprese e famiglie, di ridefinire il piano di ammortamento di mutui e finanziamenti;
- n. In data 31/3/2015, l'ABI ha sottoscritto, con le associazioni imprenditoriali, un nuovo atto denominato "Accordo per il credito 2015".

RILEVATO che l'Accordo citato

- a. in continuità con quanto raggiunto attraverso i precedenti Accordi, mira a favorire l'accesso al credito da parte delle PMI e a sostenere quelle imprese che si trovano in temporanea difficoltà finanziaria ma che presentano prospettive di continuità e sviluppo aziendale;

- b. tra le misure più importanti per le imprese, analoghe a quelle messe in campo precedentemente, ma opportunamente adeguate al nuovo contesto normativo, regolamentare e di mercato, prevede la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti;
- c. include, così come previsto dai precedenti accordi, nel suo ambito di applicazione, anche i finanziamenti/mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandola al Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvederà a pubblicarla sul proprio sito internet;
- d. all'Allegato 1 prevede la sospensione del pagamento della quota capitale di rate di finanziamenti a medio-lungo termine per 12 mesi, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonché la sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, rispettivamente per 12 o 6 mesi a favore delle imprese richiedenti ed ammissibili all'operazione secondo i criteri individuati nello stesso Accordo;
- e. all'Allegato 1 prevede altresì l'allungamento della durata dei mutui, l'allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve, nonché l'allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali, a favore delle imprese richiedenti ed ammissibili all'operazione secondo i criteri individuati nel medesimo Accordo;
- f. stabilisce che, a seguito dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non deve essere modificato;
- g. prevede il limite di 90 giorni quale termine entro il quale le PMI non devono avere posizioni debitorie, classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti;
- h. dispone che possono essere ammesse alla richiesta di sospensione e allungamento i mutui e le operazioni di leasing che risultino in essere alla data del 31/3/2015;
- i. prevede che le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo Accordo potranno essere presentate dalle imprese fino al 31 dicembre 2017;
- j. dispone che sono ammissibili alla richiesta di sospensiva/allungamento gli strumenti finanziari suindicati in relazione ai quali, non sia stata richiesta la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione/allungamento, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

CONSIDERATO che

- a. l'Amministrazione regionale condivide appieno le finalità di tale Accordo, per continuare a sostenere il dialogo tra banche e imprese e supportare le imprese ancora in momentanea difficoltà finanziaria. Ciò è in linea con la programmazione e gli indirizzi regionali che prevedono interventi/misure e strumenti finanziari specifici volti a favorire l'accesso al credito alle Imprese;
- b. la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.

DATO ATTO che

- a. l'Accordo per il Credito 2015 ha validità fino al 31 dicembre 2017.

RITENUTO pertanto

- a. di poter aderire all' "Accordo per il credito 2015" – Allegato 1, sottoscritto in data 31 marzo 2015, riportato in allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- b. di poter procedere ad approvare l'elenco degli interventi di incentivazione regionale, a cui si applica l'Accordo citato – elenco allegato anch'esso al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- c. di poter stabilire che ulteriori interventi agevolativi, ammissibili alle misure previste dall'Accordo, integrativi di quelli previsti dalla presente deliberazione, potranno essere individuati con successivi provvedimenti del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive su istanza delle Direzioni Generali competenti *ratione materiae*;

- d. di dover demandare al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la formalizzazione dell'adesione all'Accordo e la comunicazione del medesimo e dei successivi provvedimenti integrativi degli interventi di incentivazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che procederà alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- e. di dover demandare alle Direzioni Generali competenti ratione materiae ogni azione conseguente al presente provvedimento, di concerto con gli Enti gestori e con gli altri soggetti coinvolti, necessaria alla sua concreta attuazione e operatività;
- f. di poter demandare, in caso di proroghe dell'Accordo, al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l'adozione degli atti conseguenti.

VISTE

- a. la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 ("legge di stabilità 2015");
- b. l'accordo denominato "Accordo per il Credito 2015";
- c. la Delibera di Giunta Regionale n.675 del 24/11/2012;
- d. la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 10/03/2014.

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di aderire all' "Accordo per il credito 2015" – Allegato 1, sottoscritto in data 31 marzo 2015, riportato in allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2. di approvare l'elenco degli interventi di incentivazione regionale, a cui si applica l'Accordo citato – elenco allegato anch'esso al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3. di stabilire che ulteriori interventi agevolativi, ammissibili alle misure previste dall'Accordo, integrativi di quelli previsti dalla presente deliberazione, potranno essere individuati con successivi provvedimenti del Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive su istanza delle Direzioni Generali competenti ratione materiae;
- 4. di demandare al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la formalizzazione dell'adesione all'Accordo e la comunicazione del medesimo e dei successivi provvedimenti integrativi degli interventi di incentivazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che procederà alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- 5. di demandare alle Direzioni Generali competenti ratione materiae ogni azione conseguente al presente provvedimento, di concerto con gli Enti gestori e con gli altri soggetti coinvolti, necessaria alla sua concreta attuazione e operatività;
- 6. di demandare, in caso di proroghe dell'Accordo, al Direttore Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive l'adozione degli atti conseguenti;
- 7. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza ovvero per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto della Giunta regionale, alle Direzioni Generali regionali, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ABI, al BURC per la pubblicazione.